



TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. n. 625/2026

Il Giudice designato Dr. Claudio Cozzella, delegato dalla Presidente del Tribunale,

letti gli atti del procedimento sopraindicato;

letto il ricorso proposto da *Parte_1* e dalla *Parte_2*

[...] volto alla nomina del Collegio arbitrale previsto dall'art. 45 dello Statuto della

Controparte_1

esaminata la documentazione allegata;

rilevato che l'art. 45 dello Statuto della *Controparte_1* prevede che tutte le controversie derivanti dallo statuto, dai regolamenti e, più in generale, dal rapporto sociale, comprese quelle relative al recesso o all'esclusione dei soci, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, siano rimesse alla decisione di un collegio composto da tre arbitri, da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale;

rilevato che la medesima clausola stabilisce che l'arbitrato abbia sede nel luogo in cui ha sede legale la *CP_1* ossia in Perfugas, e che esso sia rituale, con decisione secondo diritto;

considerato che la controversia prospettata dagli istanti attiene all'efficacia dei recessi esercitati dai soci, alla legittimità delle conseguenti determinazioni assunte dalla Cooperativa, alle sanzioni pecuniarie applicate, al pagamento dei conferimenti arretrati e alla liquidazione delle quote sociali e risulta, pertanto, riconducibile all'ambito oggettivo della clausola compromissoria statutaria;

rilevato che la clausola compromissoria attribuisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, in conformità all'art. 838-bis c.p.c.;

rilevato che la sede legale della *CP_1* e la sede statutariamente prevista per l'arbitrato sono entrambe ubicate nel Comune di Perfugas, ricompreso nel circondario del Tribunale di Tempio Pausania, con conseguente competenza del Presidente di questo Tribunale ai sensi degli artt. 810 e 838-bis c.p.c., dovendosi pertanto ritenere mero errore materiale il riferimento, contenuto in un passaggio del ricorso, al Presidente del Tribunale di Sassari;

ritenuto che la convenzione arbitrale non sia manifestamente inesistente e che non ricorra alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 810 c.p.c.;

ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Collegio arbitrale;

visti gli artt. 810, 813 e 838-bis c.p.c. e l'art. 45 dello Statuto della *Controparte_1*

[...]

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza,

NOMINA quali componenti del Collegio arbitrale chiamato a decidere la controversia insorta tra

Parte_1

e

Parte_2

da un lato, e la

Controparte_1

dall'altro:

Dott. *CP_2*, commercialista, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale;

Dott. *Tes_1*, commercialista, componente;

Dott. *CP_3*, commercialista, componente.

L'arbitrato avrà sede in Perfugas, sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 dello Statuto sociale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti e agli arbitri nominati, affinché questi ultimi provvedano all'accettazione dell'incarico nelle forme e con la dichiarazione previste dall'art. 813 c.p.c., nonché per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 810, terzo comma, c.p.c.

Si comunichi.

Tempio Pausania, 07/09/2026

Il Giudice

Dr. Claudio Cozzella

delegato dalla Presidente del Tribunale